

Oratore francese, dai ministri del Re fino agli ultimi agenti del potere; ma è necessario il dichiararlo per prevenire la questione spesso agitata dagli scrittori di diritto costituzionale: se cioè il fatto dei ministri, allorquando è contrario ai diritti di un individuo, debba dar luogo alla responsabilità politica, ovvero al giudizio privato. Su questa parte il diritto costituzionale degli Inglesi è diverso da quello delle altre monarchie costituzionali d'Europa. Non credo che presso di noi, senza inconveniente, senza metterci in opposizione coi nostri costumi, senza impedire il corso ordinario della giustizia, senza compromettere l'autorità del Governo, si fosse potuto rendere competenti i tribunali ordinari, i tribunali d'inferiore giurisdizione nei casi in cui il Governo stesso è parte.

Non ho fatto parola delle perquisizioni domiciliari, nella qual parte io non credo poter adottare la proposizione del Ministero.

Parmi che questa eccezione al diritto comune non sia necessaria, e parmi che questa eccezione per altra parte sia assai più pericolosa per la libertà dei cittadini. Trovo infatti nel Codice di procedura penale che le perquisizioni domiciliari, oltre ad essere permesse nei casi di flagrante delitto, trovo, dico, all'articolo 127 che il giudice incaricato dell'istruzione, sull'istanza del Pubblico Ministero ed anche d'ufficio, potrà procedere a perquisizione sia nell'abitazione o domicilio dell'imputato, sia in qualunque altro luogo o domicilio, quando esistano motivi per credere che ivi si possano trovare oggetti utili allo scoprimento della verità. Non si potrà procedere a perquisizioni di nottetempo se non vi è pericolo imminente nel ritardo, e si farà ciò risultare dagli atti del processo.

Ogni volta adunque che un delitto, che un reato, che un tentativo, che un progetto criminoso contro la sicurezza dello Stato sarà denunziato ad un'autorità giudiziaria, e quest'autorità vedrà la denuncia fatta con fondamento, allora potrà procedere alla perquisizione domiciliare; negli altri casi questa sarebbe un'angheria, che inquieterebbe i cittadini, e forse potrebbe sconvolgere l'ordine pubblico. Ho detto che le perquisizioni domiciliari mi paiono assai più pericolose che non gli arresti; infatti veggiamo nella legge che, in caso d'arresto, l'arrestato dovrà essere tradotto davanti il giudice, che il giudice dovrà prendere cognizione del fatto nelle 24 ore, invece che le visite domiciliari, le perquisizioni possono aver luogo senza che succeda alcuna cognizione del giudice. Tali perquisizioni possono prestare un'occasione indefinita agli arbitrii, alle vessazioni della polizia, degli agenti del Governo, e se io temo a questo riguardo le fazioni politiche, che servono nei grandi centri d'attività, temo ancor più le rivolte, i risentimenti, le invidie, che nelle parti più lontane dei grandi centri delle popolazioni fervono dopochè la nostra nazione è sorta alla vita politica. Per questo è necessario che il Governo sia forte, ed eserciti un'azione forte e potente a beneficio della patria; ma è altresì necessario, affinchè queste condizioni della forza del Governo si mantengano, che la nazione stia unita e concorde, che i singoli cittadini si mantengano in questa unione.

IL PRESIDENTE. Domando alla Camera se l'emendamento del deputato Boncompagni è appoggiato.

BROGLIO. Pregherei, a nome della Commissione, il signor presidente a voler rileggere l'ultima parte dell'emendamento.

IL PRESIDENTE. Non è propriamente un emendamento, ma piuttosto una specie di aggiunta in mezzo ai paragrafi.

BONCOMPAGNI. (Rilegge l'emendamento)

IL PRESIDENTE. Chiedo alla Commissione se ella aderisca a quest'emendamento.

SIOTTO-PINTOR, relatore. La Commissione desidera di conoscere prima quale sia l'opinione del Ministero.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Io distinguerò le varie parti dell'emendamento: quanto alla prima, cioè che si dichiara che la facoltà concessa al Governo rimane sotto la responsabilità dei suoi agenti, e per conseguenza anche dei ministri, in questa parte il Ministero non ha alcuna difficoltà che la cosa venga dichiarata, perchè era intenzione del Ministero nel proporre la legge che la facoltà si esercitasse, come qualsiasi atto del Ministero stesso, sotto la responsabilità dei ministri. La dichiarazione contenuta nell'emendamento sarebbe sovrabbondante, ma non cambia la cosa; quindi non vi può essere difficoltà. Lo stesso è pure a dirsi rispetto alle altre parti dell'emendamento, con cui si verrebbe meglio a spiegare che si intenda colla *necessità della sicurezza dello Stato*, cioè a frenare l'esecuzione dei reati che possono essere commessi contro la sicurezza interna ed esterna di essere. Anche questa era l'idea dominante nell'articolo, ed il Ministero non aveva nel proporlo altra intenzione, salvo quella di poter opporsi ai nemici interni ed esterni dello Stato. Perciò anche su questo non vi può essere difficoltà alcuna. Quanto poi all'altra parte dell'emendamento stesso, io credo che in massima non vi sarebbe gran dissenso, ma forse sarebbe necessaria una spiegazione più chiara; la parte dell'emendamento dice che, allorquando il tribunale riconoscesse che siasi fatto senza giusta causa l'arresto, ecc. (*Vedi emendamento.*)

Se si tratta di dichiarare che possa essere assoggettato o l'agente od il ministro a procedimento, quando sarà giustificato che ha proceduto per una causa meno giusta all'arresto, allora io non dissento che così venga spiegata la cosa; ma se si dovesse ad ogni caso addurre una giustificazione della causa per cui si è dovuto procedere all'arresto, ben vede la Camera come ciò incaglierebbe grandemente l'azione del Governo...

BONCOMPAGNI. (*Interrompendo*) Io non l'intendo in questo senso.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Poichè l'onorevole autore dell'emendamento si è spiegato, e che solo intende di mandare soggetti a procedimento ed all'applicazione della pena gli agenti del Governo, quando venga giustificato che l'arresto fu operato per una causa non giusta, e che perciò non gli incomba obbligo alcuno di velare la causa per cui si è potuto procedere a questo arresto, io non ho difficoltà a che l'emendamento venga adottato in questa parte.

BONCOMPAGNI. Io dichiaro che intendo l'emendamento nel senso che, ogni qual volta in cui dalle informazioni che il tribunale debbe prendere secondo l'alinea del progetto primitivo, il quale dice: *l'individuo arrestato dopo il termine di 24 ore sarà rimesso ai tribunali competenti giusta la legge, ecc.* (*Vedi progetto, art. 1*), io, dico, ho inteso di proporre che, allorquando (secondo le disposizioni di quest'articolo in seguito alla rimessione dell'individuo arrestato) i tribunali riconoscano che non vi fu giusta causa, allora si farà luogo a procedere contro l'agente che avrà ordinato l'arresto.

RATTAZZI, ministro dell'interno. È necessario però che l'emendamento venga espresso in termini che valgano a manifestare quest'idea, e che tolgano ogni dubbio. La cosa è troppo grave perchè si possa lasciar luogo ad incertezza.

E per vero se si procede all'arresto è evidente che si parte soltanto da indizi; poichè è spesso impossibile procedere dietro prove assolute; anzi, se vi fossero queste prove, se il delitto fosse già commesso, certamente non sarebbero necessarie le facoltà straordinarie. Ora talvolta non conviene che